



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO ELENCO DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO (ART. 8, COMMA 10, LETTERA C LEGGE 448/1998 E S.M.I.).

L'anno duemiladieci addì sedici del mese di settembre nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale è stato convocato in prima convocazione per le ore 18:00 ed in seconda convocazione per le ore 20:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Alle ore 18:00 sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	SIBILLE BRUNA	Sindaco	X	
2.	BAILO FABIO	Consigliere	X	
3.	BALESTRA GIANCARLO	Consigliere		X
4.	BERGESIO VALTER	Consigliere	X	
5.	COMOGLIO GIOVANNI	Consigliere		X
6.	DAMASCO CHRISTIAN	Consigliere	X	
7.	DELLAROSSA FEDERICO	Consigliere	X	
8.	ELLENA MARCO	Consigliere	X	
9.	FERRERO CRISTOFORO	Consigliere	X	
10.	FERRERO PIETRO	Consigliere	X	
11.	FERRO CESARE	Consigliere	X	
12.	GAIA GUIDO	Consigliere	X	
13.	GALLIZIO CLAUDIO	Consigliere	X	
14.	GIVERSO PIO	Consigliere	X	
15.	LACERTOSA CLAUDIO	Consigliere		X
16.	MODA MARCO FELICE	Consigliere	X	
17.	PIRRA PIER GIORGIO	Consigliere	X	
18.	RUSSO ROBERTO	Consigliere		X
19.	TESTA RAIMONDO	Consigliere	X	
20.	TRIPODI DAVIDE	Consigliere	X	
21.	VUERICH GIAN MASSIMO	Consigliere	X	

Sono presenti gli Assessori:

LUSSO MARCELLO, BONETTO GIUSEPPE, BORRELLI MASSIMO, FOGLIATO GIOVANNI, MESSA LUCIANO, RIZZO ALBERTO.

Assiste il Segretario Generale: DOTT. PROIETTI FABRIZIO.

Il Signor BAILO FABIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO ELENCO DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO (ART. 8, COMMA 10, LETTERA C, LEGGE 448/1998 E S.M.I.).

Al momento della trattazione del presente atto, sono presenti i Sigg.ri: SIBILLE BRUNA, BAILO FABIO, BALESTRA GIANCARLO, BERGESIO VALTER, COMOGLIO GIOVANNI, DAMASCO CHRISTIAN, DELLAROSSA FEDERICO, ELLENA MARCO, FERRERO CRISTOFORO, FERRERO PIETRO, FERRO CESARE, GAIA GUIDO, GALLIZIO CLAUDIO, GIVERSO PIO, MODA MARCO FELICE, TESTA RAIMONDO, TRIPODI DAVIDE, VUERICH GIAN MASSIMO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore ai Servizi Pubblici in Concessione.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Lavori Pubblici su impulso dell'Assessore ai Servizi Pubblici in Concessione.

Premesso che:

- Il territorio del Comune di Bra è dotato per una sua ampia parte di una rete per la distribuzione del gas metano, gestita dal concessionario Enel Gas, ed appartiene alla zona climatica E, di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 26/8/1993 n. 412 (*Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10*).
- L'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (finanziaria per l'anno 1999), recante *la Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative* (c.d. "carbon tax"), nella sua primitiva formulazione del comma 10, lettera c), aveva previsto, fra le misure compensative dei maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) nei comuni interamente non metanizzati ricadenti nella suddetta zona climatica E ed individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una riduzione, tramite credito d'imposta, del costo del gasolio da riscaldamento e del G.P.L. impiegato nei territori predetti anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate.
- L'articolo 12 della successiva legge 23/12/1999 n. 488, nel sostituire la predetta lettera c) della norma sopraccitata, ha poi stabilito che il suddetto beneficio è applicabile anche ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni (dunque parzialmente metanizzati) ricadenti nella predetta zona climatica E di cui al predetto D.P.R. n. 412/1993 e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Ai sensi di tale norma le suddette deliberazioni dovevano inizialmente essere adottate e comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; poi l'articolo 17 bis del Decreto Legge 24/6/2003 n. 147, aggiunto dalla legge di conversione 1/8/2003 n. 200, ha stabilito che la disposizione si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio (e la trasmette ai suddetti Ministeri) solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione.
- L'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n. 354, al comma 2, così come modificato dall'articolo 27, comma 3, della legge 23/12/2000, n. 388 (finanziaria 2001), stabilì che ai fini dell'applicazione del

beneficio di cui sopra per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del precitato D.P.R. n. 412/1993 ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse; inoltre al comma 4 è stato previsto che gli effetti della sostituzione della più volte citata lettera c) da parte della precitata legge 488/1999 si dispiegassero dalla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo e cioè dal 3 ottobre 2000.

- Infine, l'articolo 13, comma 2, della legge 28/12/2001, n. 448 (finanziaria 2002) aggiunse per la prima volta che per l'anno 2002, contrariamente a quanto fino ad allora stabilito dalla normativa, i sopra descritti benefici, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, fossero concessi anche alle frazioni (intese come sopra descritto) del comune parzialmente non metanizzate nella quale sia ubicata la sede municipale.
- Completatosi così il complesso quadro normativo in materia, questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 19/09/2002, regolarmente trasmessa ai precitati Ministeri competenti, individuò le zone non metanizzate (o parzialmente metanizzate) dell'intero territorio comunale, riconducendole all'elenco di vie, strade e località allegato alla deliberazione medesima, senza fare distinzione fra zone ricadenti nel centro abitato ove ha sede la casa comunale e zone al di fuori di esso, in quanto tale distinzione era, allo stato della normativa, ininfluenta.
- Le disposizioni di cui al precitato articolo 13 della legge 448/2001 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2004 dall'art. 2, comma 13, della legge 24/12/2003, n. 350 (finanziaria 2004); per l'anno 2005 dal comma 511 dell'art. 1 della legge 30/12/2004, n. 311 (finanziaria 2005); per l'anno 2006 dal comma 115 dell'art. 1 della legge 23/12/2005, n. 266 (finanziaria 2006); per l'anno 2007 dal comma 394 dell'art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007); per l'anno 2008 dal comma 1-ter dell'art. 38 del D.L. 31/12/2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione 28/2/2008 n. 31; e per l'anno 2009 dal comma 13 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria 2009).

- Ora però, né la legge 23/12/2009, n. 191 (finanziaria 2010), né altre norme hanno più reiterato per l'anno 2010 le disposizioni di cui al precitato articolo 13 della legge n. 448/2001, e dunque, come ampiamente illustrato dall'Agenzia delle Dogane con numerose circolari emanate negli ultimi mesi, di cui si citano qui di seguito alcuni passi salienti:

A partire dalla ... data del 1° gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448. Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate - limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale. La previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso [2009] non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010. Pertanto, l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall'art. 12, co. 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n. 354. In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse" (Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, n.178604 R.U. del 31/12/2009).

Tenuto conto di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica "frazione" (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata".

Tutto ciò premesso, si precisa che l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare. Restano invece escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate" (Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti n. 41017 R.U. del 12/4/2010).

Si ritiene, inoltre, che, essendo variato lo stato di diritto all'agevolazione, i singoli beneficiari debbano ripresentare [alle ditte fornitrici] apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da custodire nei propri atti, che tenga conto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria per l'anno 2010. Nella stessa dovranno essere riportati anche gli estremi della delibera consiliare emessa nell'anno 201 (Direzione Interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta n. 2010 A 22768 del 27/5/2010).

- La suddetta deliberazione consiliare n. 79/2002, dunque, non è più completamente rispondente alla mutata normativa e va perciò aggiornata eliminando, dall'elenco delle zone non metanizzate che possono godere dell'agevolazione fiscale in oggetto:
 - 1) le vie, strade e zone precedentemente non metanizzate in parte o per intero le quali, nel periodo dal 2002 ad oggi, grazie al progressivo ampliamento della rete del gas metano, siano divenute totalmente o parzialmente metanizzate;
 - 2) le vie, strade e zone in parte non metanizzate ubicate nel centro abitato ove ha sede la casa comunale.
- Per quanto riguarda il primo aspetto, si sono richiesti ed ottenuti dalla ditta concessionaria Enel Gas:
 - Cartografia aggiornata dello stato della metanizzazione del territorio comunale;
 - Con nota pervenuta in data 26/1/2010, integrata con altra pervenuta il 4/2/2010, l'elenco delle strade e località non metanizzate di tutto il territorio comunale.
- Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, e cioè l'eliminazione dall'elenco delle vie, strade e zone in tutto o in parte non metanizzate ed ubicate nel centro abitato ove ha sede la casa comunale, esso si rivela ben più difficoltoso, in relazione sia alla definizione della nozione di "centro abitato ove ha sede la casa comunale", che alla particolare disposizione topografica di alcune parti del territorio comunale e delle relative abitazioni.
- La delicatezza e difficoltà delle questioni ha suggerito al Sindaco di costituire informalmente un tavolo tecnico-amministrativo, assistito dal Vicesegretario Generale, composto dall'Assessore ai Servizi pubblici in concessione, dal Presidente della Commissione consiliare permanente Servizi Pubblici in concessione e dal funzionario responsabile dei Servizi a rete della Ripartizione Lavori Pubblici, al fine di trovare una soluzione tecnica ed amministrativa basata sia sul dato normativo che sul buon senso.
- Il suddetto tavolo tecnico-amministrativo, tenuto conto:
 - che l'articolo 1, comma 3, della Determinazione dell'Agenzia delle Entrate 23/1/2001, recante le *Istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche.*, stabilisce che per quanto riguarda l'applicazione della suddetta normativa alle frazioni di comune, ricadenti nella zona climatica F di cui al pluricitato D.P.R. n. 412/1993 ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, la nozione di centro abitato è rinvenibile nell'articolo 3, comma 1, numero 8, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale così recita:
8) *Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.*;
 - e che la precitata circolare della medesima Agenzia n. 41017/2010, relativamente all'applicazione della suddetta normativa alle frazioni di comune, ricadenti nella zona

climatica E ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, afferma che, in assenza di una specifica definizione fiscale “è possibile far riferimento a quanto stabilito dall’articolo 3 del Codice della strada”;

- che ai sensi dell’articolo 4 del medesimo Codice (D.Lgs. n. 285/1992), la Giunta Comunale del Comune di Bra ha provveduto con le seguenti deliberazioni: 4/8/1993 n. 874, 19/5/1994 n. 611, 15/12/1994 n. 1547, 12/12/1997 n. 992, 29/1/1999 n. 30 e 2/3/1999 n. 113, alla delimitazione, ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, del centro abitato, *rectius* dei centri abitati insistenti sul territorio comunale, sulla base della definizione del precedente articolo 3 del medesimo Codice;
- che l’articolo 2, 1° comma, dello Statuto del Comune stabilisce che la Città di Bra è costituita dalle comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo e delle frazioni di Bandito, Boschetto, Casa del Bosco, Falchetto, Pollenzo, Riva, San Matteo e S. Michele.
- della segnaletica stradale regolarmente installata lungo le direttrici di accesso al suddetto Capoluogo;
- della suaccennata cartografia aggiornata dello stato della metanizzazione del territorio comunale, consultabile agli atti;
- del suddetto elenco fornito dall’Enel Gas delle strade e località non metanizzate di tutto il territorio comunale, agli atti;

è pervenuto alle seguenti conclusioni:

- ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, il centro abitato ove ha sede la casa comunale della Città di Bra è delimitato, lungo le vie di accesso, come segue:
 - sulla via don Orione, provenendo da frazione Bandito, a partire dall’altezza dei civici n. 79/A e n. 92, a proseguire verso l’inizio della via;
 - sulla strada Casa del Bosco, provenendo da frazione Casa del Bosco, a partire dall’altezza dei civici n. 10/F e n. 13/L, a proseguire verso l’inizio della strada;
 - sulla strada Falchetto, provenendo da Frazione Falchetto, a partire dall’altezza dei civici n. 30 e n. 63, a proseguire verso l’inizio della strada;
 - sulla via Giovanni Piumati, provenendo da Frazione Riva, a partire dall’altezza dei civici n. 210 e n. 217, a proseguire verso l’inizio della via;
 - sulla via Cuneo, provenendo da Roreto di Cherasco, a partire dall’altezza dei civici n. 129/A e n. 194, a proseguire verso l’inizio della via;
 - sulla via Cherasco, provenendo da Cherasco, a partire dall’altezza dei civici n. 2 e n. 45, a proseguire verso l’inizio della via;
 - sulla via Vittorio Veneto, provenendo da Strada Orti, a partire dall’altezza del civico n. 46 e a proseguire verso l’inizio della via;
 - sulla strada Montenero, provenendo da Pocopaglia, a partire dall’altezza dei civici n. 30 e n. 45, a proseguire verso l’inizio della strada;
 - sulla strada San Michele, provenendo dalla Frazione San Michele, a partire dall’altezza del civico n. 42 a valle dell’intersezione con Strada Gariglio e a proseguire verso l’inizio della strada;
 - sulla strada San Matteo, provenendo dalla Frazione San Matteo, a partire dall’altezza del civico n. 11 e a proseguire verso l’inizio della strada;
- non essendovi definizione del suddetto Codice della Strada della nozione di “case sparse”, ai fini dell’applicazione della norma in oggetto per “case sparse” possono ragionevolmente intendersi tutti gli edifici che non rientrino nella sopra riportata nozione di “centro abitato”, di cui all’articolo nell’articolo 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
- ai fini del presente provvedimento possono definirsi “non metanizzate” anche le aree al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale per le quali, indipendentemente dalla rete, la metanizzazione sia troppo onerosa oppure impossibile a causa di ostacoli fisici oggettivi o limitazioni di carattere normativo (zone di rispetto ferroviario, stradale, autostradale, ecc.);

e sulla scorta di tutto quanto sopra riportato, ha redatto il nuovo "Elenco delle vie, strade e località interamente o parzialmente non metanizzate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale", che si allega a far parte integrante della presente deliberazione.

Ritenuto che il suddetto elenco, pur notevolmente dettagliato, non può essere considerato totalmente esaustivo di tutte le singole e minime porzioni edificate non metanizzate del territorio comunale al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, e che nei casi residui o dubbi l'autocertificazione da parte dell'interessato circa il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento del beneficio potrà essere, così come tutte le altre, oggetto di verifiche da parte del Ministero delle Finanze ai sensi della vigente normativa.

Dato atto che, agli atti e presso la Ripartizione Lavori Pubblici, è disponibile in visione al pubblico idonea cartografia aggiornata riportante le indicazioni sopra dettagliate circa la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale, nonché l'attuale rete di distribuzione del gas metano.

Preso atto, altresì, che:

- l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale;
- l'argomento è stato trattato nella seduta del 14/9/2010 dalla Commissione Consiliare Comunale Servizi Pubblici in concessione, la quale all'unanimità ha espresso parere favorevole.

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato in data 13/9/2010, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, dal Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici: FAVOREVOLE- Firmato Giovanni GALLETTO.

Preso atto che il presente provvedimento non comporta successivi impegni di spesa o diminuzioni di entrata per il Bilancio comunale.

Sentita la discussione dei presenti in merito, riportata in calce;

A seguito dell'avvenuta votazione, nei termini sotto riportati e proclamati dal Presidente:

Presenti	n. 18	Assenti	n. 3 (Lacertosa, Russo, Pirra)
Votanti	n. 18		
Favorevoli	n. 18		

DELIBERA

- 1) Di aggiornare l'elenco delle porzioni edificate del territorio comunale ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale alle quali è applicabile il beneficio fiscale di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448/98, così come sostituito dall'articolo 12 della legge n. 488/1999, che risultano essere quelle riconducibili all'elenco di vie, strade e località allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di approvare pertanto il suddetto elenco, dando atto che il medesimo in alcuni casi può non essere totalmente esaustivo di tutte le porzioni edificate non metanizzate del territorio comunale al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale e che nei casi residui o dubbi l'autocertificazione da parte dell'interessato circa il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento del beneficio potrà essere, così come tutte le altre, oggetto di verifiche da parte del Ministero delle Finanze ai sensi della vigente normativa.

- 3) Di comunicare il presente provvedimento al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi della normativa citata in premessa.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio comunale.
- 5) Di disporre, ai fini della compiuta attuazione delle agevolazioni di cui trattasi in favore dei soggetti aventi diritto, che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato.
- 6) Di dare atto infine che il presente provvedimento sostituisce tutti i precedenti in materia.

RESOCONTO DEL DIBATTITO CONSILIARE:

...Omissis.....

Alle ore 21,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

% Allegato



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), LEGGE 448/1998 E S.M.I.
ELENCO DELLE VIE, STRADE E LOCALITÀ
INTERAMENTE O PARZIALMENTE NON METANIZZATE
AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO OVE HA SEDE LA CASA COMUNALE

- 1) Strada Montelupa (dal civico 7 al 15 e dal civico 17 in poi);
- 2) Strada Montepulciano (oltre civico 76);
- 3) Strada Montepulciano di mezzogiorno;
- 4) Strada Montenero (dai civici 45 e 32 esclusi n poi);
- 5) Strada Fey;
- 6) Strada Fey di Mezzogiorno;
- 7) Strada Marie (dal civico 9 in poi);
- 8) Strada della Cicala;
- 9) Strada Belvedere;
- 10) Strada Gariglio (dal civico 3 in poi);
- 11) Strada Sabecco;
- 12) Strada Castelletto;
- 13) Frazione San Matteo (dal civico 22 in poi);
- 14) Strada Cavallasso (Fraz. San Matteo);
- 15) Strada Cucco (Fraz. San Matteo);
- 16) Strada vicinale del Duca (Fraz. San Michele);
- 17) Strada Tetti Bona;
- 18) Località Picotto (Fraz. San Matteo);
- 19) Strada Pennaccini;
- 20) Strada Terlapini (dal civico 20 in poi);
- 21) Strada Tetti Milanese;
- 22) Strada Carpeneto;
- 23) Località Baffumetto (Tetti Milanese);
- 24) Strada Garombi;
- 25) Strada Casa del Bosco (dai civici 10/F e 13/L esclusi in poi);
- 26) Frazione Casa del Bosco;
- 27) Strada Falchetto (dai civici 30 e 63 esclusi in poi);
- 28) Frazione Falchetto;
- 29) Strada Falchetto - Tetti Alti;
- 30) Strada Falchetto - Tetti Bassi;
- 31) Strada San Lorenzo (Riva – Casa Del Bosco);
- 32) Frazione Boschetto;
- 33) Tetti Mattuda (Fraz. Falchetto – Fràz. Boschetto);
- 34) Strada Grione (Falchetto);

- 35) Strada Boarini (Falchetto – Quinto Bianco);
- 36) Strada Quinto Bianco;
- 37) Strada Tetti Rasa;
- 38) Frazione Riva;
- 39) Strada Chiossa (Riva-Quinto Bianco);
- 40) Strada Bianchetta (Fraz. Riva);
- 41) Strada Freironi (Fraz. Riva);
- 42) Strada Giardina (Fraz. Riva);
- 43) Strada Matrotti (Fraz. Riva);
- 44) Via Piumati (dai civici 210 e 217 esclusi in poi)
- 45) Strada Tetti Raimondi (da Fraz. Riva fino all'intersezione con via Maestri del Lavoro esclusa);
- 46) Via Cherasco (dai civici 45 e 2 esclusi in poi);
- 47) Strada dei Molini (dal civico 5 escluso in poi);
- 48) Strada Tanaro (Fraz. Pollenzo);
- 49) Via Caduti Partigiani (Fraz. Pollenzo);
- 50) Strada Fontana Operi (dal civico 10 al 14);
- 51) Via Don Orione (tratti) a partire dall'altezza dei civici n. 79/A e n. 92 esclusi e a proseguire fino a Frazione Bandito e oltre;
- 52) Strada Montà della Radice (tutta esclusa ditta OMLER, civico n. 15);
- 53) Strada Ronchi (oltre il civico 5);
- 54) Strada Vecchia Torino e Località San Maurizio (tutta);
- 55) Strada Gallotto Fraz. Bandito (oltre ferrovia dal civico 10 in poi);
- 56) Strada Biola (fabbricati sparsi);
- 57) Strada Motta (tra Motta e confine Sanfré);
- 58) Strada Orti (dal civico 1 al 15 e dal civico 19 alla fine);
- 59) Strada San Michele (dai civici 96/L e 201 esclusi in poi);
- 60) Via della Piana, civici 4.,6,8 e 9 (Fraz. Pollenzo);
- 61) Via Fossano Fraz. Pollenzo (dai civici 74 e 21 esclusi in poi);
- 62) Strada Borgo San Martino (dal civico 24 al civico 28);
- 63) Strada Crociera Burdina (dal civico 1 al 5 e civico 85);
- 64) Località Borgo Nuovo (dal civico 1 al civico 9 e dal civico 24 alla fine).
- 65) Case sparse non metanizzate Frazione Bandito
- 66) Case sparse non metanizzate Frazione Boschetto
- 67) Case sparse non metanizzate Frazione Casa Del Bosco
- 68) Case sparse non metanizzate Frazione Falchetto
- 69) Case sparse non metanizzate Frazione Pollenzo
- 70) Case sparse non metanizzate Frazione Riva
- 71) Case sparse non metanizzate Frazione San Matteo
- 72) Case sparse non metanizzate Frazione San Michele
- 73) Altre case sparse non metanizzate al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. FABIO BAILO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. FABRIZIO PROIETTI

Copia conforme, per estratto, all'originale per uso amministrativo.

BRA, II 20.9.2010




IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio il 20.9.2010, ai fini della pubblicazione per gg. 15 interi e consecutivi dal 21.9.2010 al 5.10.2010 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

BRA, II 20.9.2010



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di BRA per 15 giorni interi e consecutivi dal 21.9.2010 al 5.10.2010 compreso, senza opposizioni, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

BRA, II 20.9.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

BRA, II

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI